
**Sinteticità degli atti: no al controricorso eccessivamente sintetico.
Se il ricorso è rigettato, ma il controricorso è eccessivamente sintetico,
allora le spese possono essere compensate.**

Per valutare se sussistono giusti motivi per compensare le spese è possibile avere riguardo alla questione giuridica trattata ed alla eventuale eccessiva sinteticità del controricorso¹.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 26.3.2014, n. 7164

...omissis...

2. Col primo motivo la ricorrente deduce il vizio di omessa pronuncia, in quanto la CTR non delibava la questione attinente alla ridotta attività d'impresa, dovuta alla obsolescenza dei macchinari; alla minore entità delle commesse per conto terzi; alla conseguente riduzione del personale; alla maggiore incidenza dei costi, oltre alla invariata misura dei prezzi praticati, mentre le ditte più consistenti tra la clientela investivano pure all'estero, rifornendosi perciò meno presso la fornitrice.

Il motivo è infondato. Invero mediante la relativa doglianza si mira ad introdurre in concreto una diversa valutazione del materiale probatorio sottoposto all'esame del giudice di merito, il che non è possibile in sede di legittimità. Ma a parte tale rilievo, il motivo comunque è infondato, posto che, in tema di accertamento induttivo dei redditi, l'Amministrazione finanziaria può - ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 - fondare il proprio accertamento sia sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili "dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio

¹ *N.d.R.*: la massima non è espressione del quesito direttamente affrontato dalla Suprema Corte di Cassazione nella pronuncia *de qua*, ma si riferisce solo alla parte relativa alle spese; l'enunciazione del collegio nomofilattico è apparsa rilevante alla *Direzione scientifica* per le significative implicazioni.

dell'attività svolta", sia sugli studi di settore, come nella specie, nel quale ultimo caso l'Ufficio non è tenuto a verificare tutti i dati richiesti per uno studio generale di settore, potendosi basare anche solo su alcuni elementi ritenuti sintomatici per la ricostruzione del reddito del contribuente (V. pure Cass. Sentenza n. 16430 del 27/07/2011). Del resto in tema di accertamento tributario, la necessità che lo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli studi di settore testimoni una "grave incongruenza", espressamente prevista dal D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 sexies, aggiunto dalla Legge di Conversione 29 ottobre 1993, n. 427, ai fini dell'avvio della procedura finalizzata all'accertamento, deve ritenersi implicitamente confermata, nel quadro di una lettura costituzionalmente orientata al rispetto del principio della capacità contributiva, dalla L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 10, comma 1, il quale, pur richiamando direttamente l'art. 62 sexies cit., non contempla espressamente il requisito della gravità dello scostamento, come nel caso in esame (v. pure Sez. U., Sentenza n. 26635 del 18/12/2009).

Dunque su tali punti la sentenza impugnata risulta contenere la relativa pronuncia, ed è motivata in modo giuridicamente corretto ed adeguato.

3. Col secondo motivo la ricorrente denuncia violazione del D.L. n. 331 del 1994, art. 62 sexies, comma, conv. nella L. n. 427 del 1993, giacché il reddito dichiarato non si discostava in modo rilevante dallo studio di settore, tale da rivelare gravi incongruenze, dovendosi invece tenere conto della situazione concreta e delle difficoltà rappresentate dalla contribuente.

Si tratta all'evidenza di censura, che rimane assorbita da quanto enunciato riguardo al primo motivo.

4. Ne deriva che il ricorso va rigettato.

5. Quanto alle spese del giudizio, sussistono giusti motivi per compensarle, avuto riguardo alla questione giuridica trattata, ed alla eccessiva sinteticità² del controricorso.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso, e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2014

² N.d.R.: sul tema della sinteticità degli atti, si vedano le recentissime *Raccomandazioni per la Redazione degli atti processuali*, in [La Nuova procedura Civile, 4, 2014](#).

Si veda anche Tribunale di Milano, sezione nona, [ordinanza del 1.10.2013](#); si veda anche VOLPE, *Sinteticità, giusto processo e tutela dei diritti*, in [La Nuova procedura Civile, 5, 2013, 80](#).